

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ORIGINALE

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI BUSTO GAROLFO E L'ASSOCIAZIONE GENITORI PER LA PROMOZIONE UMANA PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE ATTE A FAVORIRE LA CURA, L'INTEGRAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ E DELLE LORO FAMIGLIE

Nr. Progr. **29**

Data **22/06/2017**

Seduta NR. **6**

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 22/06/2017 alle ore 21:00

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE NELLA SALA CONSILIARE, oggi 22/06/2017 alle ore 21:00 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti dalla legge vigente.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
BIONDI SUSANNA	S	COLOMBO CARLO	S	BORSA CRISTINA	S
COVA ILARIA	S	D'ALESSANDRO ROSA	S	RIGIROLI ROBERTO	N
MILAN ANDREA	N	RIGIROLI GIOVANNI	S	LUNARDI SABRINA	S
BINAGHI FRANCESCO	S	CLEMENTI DANIELA ROSA	N		
CARNEVALI STEFANO	S	DELL'ACQUA ALDO	S		
TUNICE VALENTINA	S	RAIMONDI MARINA ROBERTA	S		
CAMPETTI PATRIZIA	S	D'ELIA PATRIZIA	N		
<i>Totale Presenti: 13</i>			<i>Totali Assenti: 4</i>		

Assenti Giustificati i signori:

MILAN ANDREA; CLEMENTI DANIELA ROSA; D'ELIA PATRIZIA; RIGIROLI ROBERTO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

E' presente l'Assessore Esterno ZANZOTTERA MAURO.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. GIACOMO ANDOLINA.

In qualità di SINDACO, il Sig. BIONDI SUSANNA assume la presidenza e constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, , ,

OGGETTO:

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI BUSTO GAROLFO E L'ASSOCIAZIONE GENITORI PER LA PROMOZIONE UMANA PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE ATTE A FAVORIRE LA CURA, L'INTEGRAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ E DELLE LORO FAMIGLIE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita e fatta propria la relazione e la proposta del Sindaco – Presidente, in ordine all'approvazione dell'Accordo di Collaborazione tra il Comune di Busto Garolfo e l'Associazione Genitori per la Promozione Umana (di seguito GPU);

Rilevato che:

- la convenzione vigente tra il Comune di Busto Garolfo e l'Associazione GPU è scaduta e l'associazione ha manifestato la volontà di continuare a collaborare con il Comune;
- Intercede tra l'Associazione GPU e il Comune una pluriennale e positiva collaborazione nei servizi rivolti alle persone fragili;
- L'Associazione rappresenta da 30 anni, sul territorio bustese, una significativa presenza di volontariato organizzato;

Dato atto che l'Associazione GPU, costituitasi con atto del notaio Carugati di Legnano n. 138290 del 4.07.1987, Codice fiscale n. 92003770150, risulta regolarmente iscritta nel Registro Generale del Volontariato al n° 665-Foglio 219, e al n. 580 del Registro Provinciale dell'Associazionismo – sezione F – APS Associazioni Promozione Sociale Sezione A) decreto n° 647 del 11.10.2015 e al Registro regionale delle Associazioni di Solidarietà Familiare: n° 825- decreto n° 3560 del 14.04.2009;

Vista la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che prevede all'art. 1 comma 5 che anche le organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale concorrano insieme all'Ente Pubblico alla realizzazione di servizi ed interventi;

Vista la Legge 266/1991 “Legge quadro sul volontariato”, che prevede la partecipazione attiva delle Associazioni Volontarie, a fianco delle Istituzioni, nella risposta ai bisogni di rilevanza sanitaria e sociale;

Vista l'allegata proposta di collaborazione, che a fronte dell'attività svolta dall'associazione a favore della popolazione prevede la concessione alla medesima da parte del Comune dei seguenti benefici:

- concessione in comodato d'uso gratuito dei locali di proprietà comunale e degli spazi esterni, posti in via S. Giovanni Bosco n. 18, meglio identificati nell'allegata planimetria, che vengono destinati dall'Associazione a propria sede operativa;
- riconoscimento all'associazione di un contributo a titolo di rimborso spese annuo nella misura massima di € 7.500,00;

Visti gli articoli 7 e 14 del sopracitato Regolamento, ai sensi dei quali è possibile concedere in uso gratuito locali comunali quando previsto espressamente da leggi;

Visto l'art.32, 8° comma della legge n 724/1994 ai sensi del quale i canoni annui per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dei Comuni sono, in deroga alle disposizioni di legge in vigore, determinati dai Comuni in rapporto alle caratteristiche dei beni, ad un valore comunque non inferiore a quello di mercato, fatti salvi gli scopi sociali;

Richiamato l'art.32 della legge n.383/2000 ai sensi del quale "Lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge n. 266/1991, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali";

Richiamato lo Statuto Comunale, con particolare riferimento all'art. 4 comma 2 "il Comune assicura la partecipazione dei membri singoli o associati della collettività locale, rimuovendo gli ostacoli economici ed organizzativi che possono impedire tale partecipazione;

Visto il vigente Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati;

Considerato che l'esenzione dal pagamento del canone di concessione dei locali, sulla base della quantificazione compiuta dall'Area demanio e patrimonio immobiliare, comporta una valorizzazione di € 6.238,40, cosicché il sostegno economico all'Associazione, comprensivo del rimborso spese, di fatto ammonterà annualmente alla cifra massima di € 13.738,40;

Visto il parere favorevole della Commissione Consiliare Socio – Culturale espresso il 14.06.2017;

Dato atto che la spesa per la concessione del contributo è prevista nel bilancio pluriennale 2017/2018/2019 al cap. 10454/292 codice del piano dei conti finanziario integrato U.1.04.02.05.99 Missione 12 Programma 5;

Ritenuto di approvare l'accordo di collaborazione come contenuto nell'allegato schema;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 42,2° lett. i) del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 – Testo Unico degli Enti Locali;

Acquisito il parere favorevole dal punto di vista tecnico espresso dalla Responsabile dell'Area Promozione della Persona e quello favorevole dal punto di vista contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, che si intendono richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'allegato "Accordo di collaborazione tra il Comune di Busto Garolfo e l'Associazione Genitori per la Promozione Umana per la promozione ed il sostegno di iniziative atte a favorire la cura, l'integrazione e la socializzazione delle persone con disabilità e delle loro famiglie";
2. di impegnare, ai sensi dell'art.183. 6° comma lett.a) del d.lgs nr.267/2000, nel bilancio pluriennale per le annualità 2017 – 2018 - 2019 al cap.10454/292 codice del piano dei conti finanziario integrato U.1.04.02.05.99 Missione 12 Programma 5, la spesa annuale di € 7.500,00 come misura massima del rimborso spese annuo dovuto all'Associazione GPU;
3. di dare atto che per effetto del contributo di cui al precedente punto 2 e delle agevolazioni nell'utilizzo degli immobili comunali indicate in premessa, l'Associazione GPU risulta destinataria di un vantaggio economico comunale diretto e indiretto pari a complessivi € 13.738,40 annui.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto deliberato con il presente provvedimento;

Visto l'art. 134 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 - Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

La seduta ha termine alle ore 22,00.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 29 DEL 22/06/2017

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SUSANNA BIONDI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIACOMO ANDOLINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

PROVINCIA DI MILANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera **29** del **22/06/2017**

OGGETTO

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI BUSTO GAROLFO E L'ASSOCIAZIONE GENITORI PER LA PROMOZIONE UMANA PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE ATTE A FAVORIRE LA CURA, L'INTEGRAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ E DELLE LORO FAMIGLIE

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 15/06/2017

IL RESPONSABILE DI AREA
PAOLA BOTTAZZI

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 15/06/2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI

Accordo di collaborazione

tra il

Comune di Busto Garolfo

e

l'Associazione Genitori per la Promozione Umana

per la promozione ed il sostegno di iniziative atte a favorire la cura,

l'integrazione e la socializzazione delle persone con disabilità e delle loro famiglie

L'anno 2017, il giorno ... del mese di tra il **Comune di Busto Garolfo**, P.zza Diaz,1 20020 Busto Garolfo C.F. 00873100150, rappresentato dalla Responsabile dell'Area Promozione della Persona Dott.ssa Paola Chiara Bottazzi nata a Milano il 22.6.1977 e **l'Associazione Genitori per la Promozione Umana**, con sede a Busto Garolfo in via S. Giovanni Bosco, n°18, iscritta nel Registro Generale del Volontariato al n° 665-Foglio 219, Cod. Fisc. 92003770150 e iscrizione al n. 580 del Registro Provinciale dell'Associazionismo – sezione F – APS Associazioni Promozione Sociale Sezione A) decreto n° 647 del 11.10.2015 e iscrizione Registro regionale delle Associazioni di Solidarietà Familiare: n° 825- decreto n° 3560 del 14.04.2009 in persona del suo presidente e rappresentante legale Sig. Sergio Bottini nato a Busto Garolfo il 17.11.1953 e residente a Busto Garolfo in Via Cevedale n. 18, Cod. Fisc. BTT SRG 53S17 B301P.

PREMESSO che:

- l'Associazione Genitori per la Promozione Umana è una realtà associativa operativa sul territorio comunale da trent'anni e rappresenta una significativa presenza di volontariato organizzato, con i requisiti di cui alla Legge n. 266 del 1991: in questi anni ha collaborato proficuamente con il Comune di Busto Garolfo attraverso le proprie attività statutarie a favore di cittadini disabili, persone fragili con bisogni sanitari e sociali;
- in particolare l'associazione nel territorio del Comune di Busto Garolfo si prende cura di sostenere i soggetti disabili e le loro famiglie in percorsi di crescita, di autonomia, di integrazione e di socializzazione oltre ad accompagnare presso i Centri Diurni Disabili, presso strutture sociosanitarie, di cura, di riabilitazione le persone con problematiche sanitarie e sociali;
- il Comune che è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo mirando allo sviluppo della propria popolazione (art.3, d.lgs nr.267/2000), è interessato all'affermazione dei predetti valori e per tale motivo intende favorire e sostenere l'azione sociale svolta l'Associazione Genitori per la Promozione Umana;
- l'Amministrazione Comunale è convenzionata con l'Associazione Genitori per la Promozione Umana per i servizi trasporto di minori e disabili in stato di fragilità.

CONSIDERATO che:

- l'art.119 della Costituzione riconosce e favorisce l'azione sussidiaria svolta dalle formazioni sociali nel territorio;
- la legge 266/91 "Legge Quadro sul volontariato", prevede la partecipazione attiva delle Associazioni Volontarie, a fianco delle Istituzioni, nella risposta ai bisogni di rilevanza

sociosanitaria e favorisce forme di collaborazione tra gli enti pubblici con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'art. 6 della Legge Quadro;

- l'art.3, ultimo comma del d.lgs 267/2000, prevede che i Comuni esercitino le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente svolte dall' autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
- l'art.32 della legge n.383/2000 che dispone che "Lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge n. 266/1991, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.
- la Legge n° 328 del 08.11.2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" prevede all'art. 1 comma 5 che anche le organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale concorrano insieme all'Ente Pubblico alla realizzazione di servizi ed interventi;

Tutto ciò premesso e considerato, le parti come sopra rappresentate, ai sensi dell'art.43 della legge n.449/1997, concludono il presente

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Il Comune di Busto Garolfo riconosce nelle attività svolte dall'Associazione Genitori per la Promozione Umana il comune intento di cura della persona con particolare impegno verso le persone disabili e le loro famiglie, in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà e delle norme che regolano i rapporti con il volontariato sopra richiamate, ne sostiene le azioni ed in special modo quelle dirette ad agevolare la cura, l'integrazione e la socializzazione delle persone con fragilità derivanti da disabilità.

l'Associazione Genitori per la Promozione Umana, s'impegna:

1. a realizzare iniziative volte a sostenere le persone disabili e le loro famiglie attraverso attività socio ricreative, ludico-sportive volte all'integrazione sociale; a dare continuità al progetto Oasi articolato presso la struttura denominata Oasi Verde con attività di sostegno ai bisogni familiari, attività di cura, di babysitteraggio e accudimento in momenti di particolare necessità delle famiglie da articolarsi nei fine settimana come supporto alle famiglie dei ragazzi disabili;
2. a far accedere alle iniziative chiunque vi abbia interesse, senza alcuna discriminazione di sorta, fermo restando per i partecipanti il rispetto delle regole e finalità proprie dell'iniziativa svolta;
3. a relazionare annualmente al Comune l'attività effettivamente svolta, e rendicontare, a norma di legge, le spese sostenute nell'anno precedente, entro il 31 maggio di ogni anno;
4. a collaborare con il Comune, quando richiesto, nello svolgimento di iniziative dal medesimo organizzate o patrocinate, purchè coerenti con le attività e le priorità statutarie dell'Associazione;

5. a consentire al Comune di verificare la correttezza e l'assenza di discriminazioni nello svolgimento dell'attività dell'Associazione rivolta alla popolazione di Busto Garolfo;


A tal fine il **Comune**:

1. concede in comodato d'uso all'Associazione i locali di proprietà comunale e gli spazi esterni, posti in via San Giovanni Bosco, 18 meglio identificati dalla denominazione "Oasi Verde" e dell'allegata planimetria, che vengono destinati dall'Associazione a propria sede operativa. Faranno carico all'associazione, per l'uso dei predetti locali e degli spazi esterni, le sole spese di manutenzione ordinaria e il pagamento della Tari se ed in quanto dovuta.
2. s'impegna a rimuovere, per quanto in suo potere e compatibilmente con le risorse a sua disposizione, gli ostacoli organizzativi e/o economici che impediscono l'accesso dei propri cittadini alle iniziative dell'Associazione;
3. pubblicherà sul sito telematico comunale le iniziative d'interesse per la generalità della popolazione;
4. s'impegna, a seguito di verifica della rendicontazione prodotta dall'Associazione ogni anno entro il 31 maggio, a riconoscere un contributo a titolo di rimborso spese annuo, preventivato nella misura massima di € 7.500,00, a parziale copertura delle spese sostenute dall'Associazione.

Il presente accordo è valido dalla data di sottoscrizione fino al 31.05.2019.

Per l'Associazione
Il Presidente
Sergio Bottini

Per l'Amministrazione Comunale
La Responsabile dell'Area Promozione della Persona
Dott.ssa Paola Chiara Bottazzi



VIA S. SAVIO

VIA S. G. BOSCO

